



**MINISTERO DELLA DIFESA  
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  
DIREZIONE GENERALE  
Ufficio Contrattualistica**

**Verbale in data 03 ottobre 2017**

**GARA A PROCEDURA APERTA, A QUANTITÀ INDETERMINATA, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI FINO ALLA CONCORRENZA DI EURO 306.000,00 PIÙ I.V.A., DA ESEGUIRSI IN FAVORE DELLO STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO DI NOCETO (PR).**

**CIG: 7142867052**

**GARA: 6797079**

Addì 03 (tre) del mese di ottobre dell'anno 2017 ore 10:15, nell'Ufficio della Contrattualistica dell'Agazia Industrie Difesa in Roma, si è riunita la sottonotata Commissione nominata con Atto Dispositivo n. 138/2017 in data 04/09/2017 così composta:

- **Presidente:** Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI;
- **1° Membro:** Ten. Col. Massimo PIAZZA;
- **2° Membro:** Ass. Amm. Roberto ARCONI.

**LA COMMISSIONE**

- VISTO:** il verbale di apertura e valutazione offerte in data 07 settembre 2017;
- VISTA:** la lettera MDVT/159/2017/13 in data 11 settembre 2017 della Soc. DAF COSTRUZIONI STRADALI;
- VISTA:** la sospensione dell'aggiudicazione provvisoria in autotutela in data 12 settembre 2017;
- TENUTO CONTO:** del soccorso istruttorio avviato nei confronti della DAF COSTRUZIONI STRADALI con lettera prot. M\_D GAID REG2017 0005817 in data 15 settembre 2017 di cui con lettera prot. M\_D GAID REG2017 0005816 in data 15 settembre 2017, sono state informate tutte le società partecipanti alla gara;
- CONSIDERATO:** che entro i termini previsti la soc. DAF COSTRUZIONI STRADALI ha fornito la documentazione integrativa chiesta;
- CONSIDERATO:** che, con lettera prot. M\_D GAID REG2017 0005898 in data 20 settembre 2017, è stata data comunicazione, a tutte le Società interessate, della convocazione del seggio di gara, in seduta pubblica, per il giorno 03 ottobre 2017.

**LA COMMISSIONE**

1. ha provveduto a esaminare la documentazione fornita dal suddetto operatore economico in esito al soccorso istruttorio. In particolare, la Società DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L a seguito del soccorso istruttorio, ha fornito la seguente documentazione:
  - appendice alla polizza fidejussoria nr. 346987-1/PV rilasciata dalla Compagnia CBL insurance;
  - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) aggiornato con le indicazioni delle percentuali di subappalto e i nominativi della terna di subappaltatori (ex codice appalti);
  - nr. 3 modelli DGUE rispettivamente dei suddetti subappaltatori ovvero: CAR TRASPORTI srl, CON.S.A.R. soc. coop. cons. e SETTENTRIONALE TRASPORTI spa..

2. ha constatato che il subappaltatore CON.S.A.R. soc. coop. cons., sia nel DGUE che nella documentazione sostitutiva, ex D.P.R. 445/2000, ha dichiarato che non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, allegando contestualmente il certificato del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante (V.R.) da cui emerge – tra l'altro - una condanna “irrevocabile” per circostanze di cui all'art. 590 comma 3 del Codice Penale (...*per fatti lesivi commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*).

La Commissione, in relazione a quanto sopra, rileva che la succitata condanna, facendo esplicito riferimento a violazioni di norme in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, è motivo di esclusione ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 comma 5 para a. del D.Lgs 50/2016. Detta norma prevede infatti che “*le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura di appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del presente codice...*”.

La Commissione, inoltre, al fine di esaminare compiutamente i fatti in argomento, ha preso atto che la Corte di Cassazione con la Sentenza nr.24136 del 10 giugno 2016, ha confermato la *gravità della colpa ed all'estrema gravità del fatto* ascritto al V.R..

La Commissione, infine, ha preso atto che né l'operatore economico né il subappaltatore *de quo*, sebbene possibile secondo le indicazioni dell'art. 80 comma 7, hanno fornito alcuna documentazione tesa eventualmente a *provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti*.

## **PERTANTO**

Ai sensi del cit. art. 80 comma 5 la Commissione propone di **non accettare** il soccorso istruttorio nei confronti della Società DAF COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.

## **LA COMMISSIONE**

**Presidente e R.U.P.**

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI

*(originale firmato agli atti)*

**1° Membro**

Ten. Col. Massimo PIAZZA

*(originale firmato agli atti)*

**2° Membro**

Ass. Amm. Roberto ARCONI

*(originale firmato agli atti)*

**VISTO SI APPROVA**

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Giancarlo ANSELMINO

*(originale firmato agli atti)*